

Statuto Associazione Culturale “Scarambol Club Rovereto”

21 febbraio 2003

Versione riveduta, corretta e approvata
dall'Assemblea dei Soci

Indice

1	Costituzione dell'Associazione	3
1.1	Scopi sociali	3
1.2	Sostentamento	3
1.3	Durata dell'Associazione	3
1.4	Scioglimento dell'Associazione	3
1.5	Sezioni periferiche	3
1.6	Anno sociale	3
1.7	Modifica dello Statuto	3
1.8	Controversie	3
1.8.1	Collegio arbitrale	4
1.8.2	Procedura di richiesta	4
1.9	Radiazione di un Socio	4
1.10	Codice Civile	4
2	Composizione societaria	5
2.1	Ammissibilità a Socio	5
2.2	Diritti e doveri del Socio	5
2.3	Termine del vincolo sociale	5
3	Organi sociali	6
3.1	Assemblea generale dei Soci	6
3.1.1	Chi può partecipare	6
3.1.2	Convocazione dell'Assemblea ordinaria	6
3.1.3	Convocazione dell'Assemblea da parte dei Soci	6
3.1.4	Notifica di convocazione dell'Assemblea	6
3.1.5	Validità delle Assemblee	6
3.1.6	Compiti dell'Assemblea ordinaria	6
3.2	Consiglio Direttivo	7
3.2.1	Elezione del Consiglio Direttivo	7
3.2.2	Riunione del Consiglio Direttivo	8
3.2.3	Compiti del Consiglio Direttivo	8
3.2.4	Oneri del Consiglio Direttivo	8

1 Costituzione dell'Associazione

È costituita l'Associazione "SCARAMBOL CLUB ROVERETO" con sede in Rovereto, Corso Rosmini 63.

ROVERETO verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea, con fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

1.1 Scopi sociali

L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità: promuovere momenti di aggregazione attraverso il gioco e attività sociali.

1.2 Sostentamento

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati e di associazioni, da lasciti e donazioni. L'Associazione può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

1.3 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione unanime dell'Assemblea dei Soci effettivi.

1.4 Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni del SCARAMBOL CLUB

1.5 Sezioni periferiche

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

1.6 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo.

1.7 Modifica dello Statuto

L'eventuale modifica del presente Statuto potrà essere discussa e deliberata solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se posta all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

1.8 Controversie

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi, sono sottoposte ad un *Collegio arbitrale* costituito da tre componenti, Soci dell'Associazione di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la

Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.

1.8.1 Collegio arbitrale

Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina.

1.8.2 Procedura di richiesta

In caso di contesa, una delle due parti in causa o entrambe, dovranno innanzitutto comunicare per lettera al Presidente una chiara esposizione dei fatti. Entro venti giorni questi dovrà richiedere alle due parti la nomina di un proprio componente di fiducia che insieme a quello designato dal Consiglio Direttivo formeranno il Collegio arbitrale.

1.9 Radiazione di un Socio

La proposta di radiazione di un Socio dell'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratificata da parte dell'Assemblea generale dei Soci. I Soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

1.10 Codice Civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

2 Composizione societaria

L'Associazione è composta da *Soci Effettivi* e *Soci Onorari*.

Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi coloro i quali hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo, essendo in regola con la quota associativa per l'anno in corso.

Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro che hanno svolto attività all'interno dell'Associazione, ritenuta meritevole dal Consiglio Direttivo.

2.1 Ammissibilità a Socio

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

2.2 Diritti e doveri del Socio

La qualifica di Socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di

osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

2.3 Termine del vincolo sociale

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

1. per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata;
2. per morosità: il Socio, infatti, che non provvederà al pagamento anche di un solo rateo della quota entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
3. per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, e infine approvata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

3 Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. l'*Assemblea generale dei Soci* (ordinaria o straordinaria);
2. il *Consiglio Direttivo*.

3.1 Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

3.1.1 Chi può partecipare

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua.

Qualora per giustificati motivi un Socio fosse impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può presentare al massimo una sola delega.

3.1.2 Convocazione dell'Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio per l'anno in corso e per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

3.1.3 Convocazione dell'Assemblea da parte dei Soci

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci effettivi che potranno proporre l'ordine del giorno.

Il tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

3.1.4 Notifica di convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno otto giorni prima della data di convocazione.

3.1.5 Validità delle Assemblee

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

3.1.6 Compiti dell'Assemblea ordinaria

Spetta all'Assemblea dei Soci:

1. decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
2. deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
3. eleggere il Consiglio Direttivo, la cui composizione può essere variata con delibera assembleare anche in assenza del quorum previsto per la modifica dello Statuto;
4. decidere sui problemi patrimoniali dell'Associazione;
5. ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione assembleare.

Assemblea straordinaria

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci discutere e deliberare eventuali modifiche a questo Statuto e decidere lo scioglimento dell'Associazione.

3.2 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci e nel proprio ambito nomina il *Presidente*, il *Vicepresidente*, il *Segretario* e il *Tesoriere*. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente.

Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

3.2.1 Elezione del Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Soci elegge, per votazione, i membri del Consiglio Direttivo, più due *riserve*, che potranno subentrare a uno dei Consiglieri che per qualsiasi ragione dovesse lasciare l'incarico; il Consiglio Direttivo avrà facoltà di avvalersi comunque della loro collaborazione, previa semplice richiesta, senza formalità.

Regole elettorali

Ciascun Socio avente diritto al voto, quindi chiunque sia in possesso della tessera sociale valida per l'anno in corso, potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze, scegliendole dall'Elenco dei Candidati. Il voto è segreto.

Risulteranno eletti a ruolo di Consigliere i cinque nominativi che avranno raccolto il

maggior numero di preferenze, e a seguire verranno designate le due riserve.

3.2.2 Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

3.2.3 Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo di:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
2. proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
3. assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti durante l'attività sociale;
4. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
5. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
6. programmare l'attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea;

7. adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori Soci, che si dovessero rendere necessari;

8. curare l'ordinaria amministrazione, e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.

3.2.4 Oneri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario anche in deroga all'art. 38 C.C.